



Fondazione  
di Sardegna

## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891  
<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail [nuic871007@istruzione.it](mailto:nuic871007@istruzione.it) [nuic871007@pec.istruzione.it](mailto:nuic871007@pec.istruzione.it)

### **REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA**

**(approvato dal Consiglio d'Istituto in data 8 marzo 2021 con delibera n. 4)**

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. Esso non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

#### **Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Regolamento emanato ai sensi della normativa e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "*divieto di fumare in determinati locali pubblici*";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*";
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "*attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*";
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*";
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*";
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "*Tutela della salute nelle scuole*"

**Comma 1** - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*

**Comma 2** – *è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*

**Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*

**comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (*invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128*).

## **Art. 2 – FINALITÀ**

*La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.*

Il presente Regolamento si prefigge pertanto di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la promozione di iniziative educative e di informazione sul tema, attraverso la collaborazione con ASL e Forze dell'ordine;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- e) fare della scuola un motore di educazione alla legalità, basato sul rispetto della persona, e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica che porti le alunne e gli alunni a compiere scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- g) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- h) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- i) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori e favorire la collaborazione sinergica non solo con le famiglie ma anche con il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

### **Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici, scale anti-incendio, anche durante l'intervallo, nelle pause pomeridiane, durante i turni di lavoro- pulizie per il personale collaboratore scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

### **Art. 4 – DESTINATARI**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

### **Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

### **Art. 6 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità,

sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

#### **Art. 7 – PROCEDURA D'ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto (art 3 co. I e II del presente regolamento), i responsabili Preposti di cui all'art. 6 del presente regolamento procedono alla contestazione previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione del personale preposto all'applicazione del divieto presso la segreteria didattica della scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore con raccomandata A/R. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, in caso di alunno minorenne, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Nuoro) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

## **Art. 8 – SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi delle violazioni, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55 Euro in quanto violazione semplice;

- 110 Euro se la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono ammessi a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione, l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

## **Art. 9 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

Il pagamento può essere effettuato presso:

- gli Istituti Bancari o gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n° 7088 intestato alla tesoreria provinciale di Nuoro (*Causale: infrazione divieto di fumo c/o I.C. G.M Gisellu Dorgali, verbale n. .... del .....*).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente.

## **Art. 10 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Nuoro, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

## **Art. 11 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

## **ART. 12 -VALIDITÀ E REVISIONE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2020/21, a partire dal 9 marzo 2021.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

#### **Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

#### **ALLEGATI:**

- 1) Tabella riassuntiva sanzioni amministrative per il fumatore applicabili a scuola
- 2) Verbale di accertamento di infrazione del divieto di fumo
- 3) Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenni (art.14 legge n. 689/1981)
- 4) Comunicazione al Prefetto
- 5) Registro infrazioni

**ALLEGATO 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA****Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola  
(utente esterno, dipendente, studente)**

<b>Legge e articolo</b>	<b>Fatto illecito</b>	<b>Procedimento</b>	<b>** Importo in Euro</b>	<b>Chi vigila</b>	<b>Chi fa la multa</b>
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza	L. 689/81	Da 27,5 a 275 *Riducibile a 55	Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)	Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 *Riducibile a 110	Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)	Funzionario incaricato (o il Dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)

\*\* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

\*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891  
<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail [nuic871007@istruzione.it](mailto:nuic871007@istruzione.it) [nuic871007@pec.istruzione.it](mailto:nuic871007@pec.istruzione.it)

### ALLEGATO 2 - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Processo verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali di pertinenza della scuola, plesso di \_\_\_\_\_ il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo,

HA ACCERTATO

che il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.I. (conoscenza diretta e classe frequentata) \_\_\_\_\_

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI

---

Pertanto commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € \_\_\_\_\_

**AVVERTENZA**

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo 131T, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.C. GM Gisellu Dorgali – verbale n°..... del ..... Possono essere utilizzate anche le altre modalità previste dalla norma (es. presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Nuoro, sempre indicando la medesima causale). L'interessato dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il Responsabile Preposto



Fondazione di Sardegna

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891

<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail [nuic871007@istruzione.it](mailto:nuic871007@istruzione.it) [nuic871007@pec.istruzione.it](mailto:nuic871007@pec.istruzione.it)

### ALLEGATO 3 - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DEL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N.689/1981

Prot. n° ..... /.....

Dorgali, \_\_\_\_\_

(Raccomandata A/R)

Ai Sigg. \_\_\_\_\_

Genitori di \_\_\_\_\_

#### OGGETTO: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa vigente in materia

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola si notifica il verbale di sanzione amministrativa redatto nei confronti dell'alunno \_\_\_\_\_, nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, frequentante la classe \_\_\_\_\_.

Pertanto si allega il verbale di accertamento della sanzione.

La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € \_\_\_\_\_ e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto.

Entro 30 giorni dalla presente notificazione le SS.LL. possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il pagamento

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04: presso gli **uffici postali**, utilizzando il bollettino postale, o presso la **banca**, utilizzando il **modello F23**, (Agenzia delle Entrate) codice tributo 131T, causale del versamento **“Infrazione al divieto di fumo”**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891  
<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail [nuic871007@istruzione.it](mailto:nuic871007@istruzione.it) [nuic871007@pec.istruzione.it](mailto:nuic871007@pec.istruzione.it)

### ALLEGATO 4 - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

A S.E. PREFETTO  
Della Provincia di Nuoro

**OGGETTO: Rapporto a carico di \_\_\_\_\_**

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità di legge. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

